



EURONEXT SECURITIES

COMITATO RISCHI

Regolamento

MAGGIO 2021

/ MILAN

Riepilogo del documento

Stato del documento	Approvato dal Consiglio di Amministrazione		
Versione	2.3	Data di efficacia	dicembre 2018
Dirigente responsabile	Mauro Dognini	Titolare del documento	Paola Granata
Approvazione/i	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	Data di approvazione	24 marzo 2021

Controllo versione

Data	Versione	Sintesi delle variazioni
19 luglio 2017	1.0	Approvazione del Regolamento del Comitato Rischi da parte del Consiglio di Amministrazione
26 settembre 2017	2.0	Composizione del Comitato Rischi
25 marzo 2020	2.1	Fine tuning di allineamento tra articolo 1 lettera b e articolo 3 paragrafo 8 e), modifiche articolo 10
10 marzo 2021	2.2	Articolo 5: aggiunti comma 4 e comma 5
30 aprile 2021	2.2	Il Regolamento è stato aggiornato per tenere conto della vendita del Gruppo Borsa Italiana da LSEG al Gruppo EURONEXT. E' stato modificato il layout.

12 maggio 2021

2.3

Il Regolamento è stato aggiornato per riflettere la nuova composizione del Comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021

SOMMARIO

Articolo 1: I membri	5
Articolo 2: Scopo del Regolamento	5
Articolo 3: Composizione del Comitato	5
Articolo 4: Responsabilità del Comitato	6
Articolo 5: Attività del Comitato	6
Articolo 6: Convocazione del Comitato	7
Articolo 7: Delibere degli incontri	7
Articolo 8: Divulgazione	7
Articolo 9: Confidenzialità e conflitti di interesse	7
Articolo 10: Revisione del Regolamento	8

Articolo 1: I Membri

Membri	Posizione ricoperta nel Comitato Rischi	Posizione ricoperta nel Consiglio di Amministrazione
Alfredo Maria Magri	Presidente	NA
Francesca Fiore	Vice Presidente	Consigliere indipendente non esecutivo
Paolo Cittadini	Membro	Consigliere non esecutivo

Articolo 2: Scopo del Regolamento

Questo regolamento definisce il funzionamento del Comitato Rischi ("Comitato") come istituito da Monte Titoli S.p.A. ("MT" o la "Società") ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento EU numero 392/2017 e ai sensi dell'articolo 17 dello statuto di MT ("Statuto").

Articolo 3: Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da 3 (tre) membri, di cui due sono Consiglieri non esecutivi del Consiglio di MT. Tutti i membri del Comitato rischi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il quorum è di 2 (due) membri, uno dei quali deve essere il Presidente del Comitato.
3. Il Presidente coordina i lavori del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Comitato è indipendente in conformità alla normativa e deve possedere un'esperienza appropriata nel risk management. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza e l'esperienza del candidato in relazione al ruolo di Presidente del Comitato, basandosi sulla documentazione (dichiarazione sostitutiva e CV) fornita dal candidato stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza deve essere assunta dal Consigliere indipendente.
4. I membri del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico del Consiglio di Amministrazione di MT. La cessazione dell'incarico come membri del Comitato, a

seguito della scadenza dello stesso, è effettiva dal momento della nomina dei nuovi membri.

5. Solo i membri del Comitato hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato. Ad ogni modo, altre persone come (ma non solo) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, altri membri del Consiglio di Amministrazione, esperti esterni, etc. possono essere invitati a partecipare a tutte o alcune riunioni come e quando opportuno.
6. Il Presidente del Collegio Sindacale, o una persona delegata, saranno regolarmente invitati a partecipare agli incontri del Comitato.
7. Il Chief Risk Officer sarà regolarmente invitato a partecipare alle riunioni del Comitato.
8. Il Comitato nomina anche un Segretario del Comitato, il quale deve essere scelto tra i non-membri. Il Segretario del Comitato verbalizzerà ogni incontro, conservando la documentazione ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento EU numero 909/2014.

Articolo 4: Responsabilità del Comitato

Il Comitato è responsabile di fornire pareri al Consiglio di Amministrazione sulla tolleranza al rischio e sulla strategia di rischio complessive, presenti e future, per la società. In particolare, il Comitato darà il proprio parere sul Risk Appetite Framework di Monte Titoli e su altri documenti pertinenti.

Articolo 5: Attività del Comitato

1. Il Comitato è costituito per assicurare che l'organismo di gestione di Monte Titoli riceva competenti pareri tecnici sulla tolleranza al rischio e sulla strategia di rischio complessive, presenti e future.
2. Al fine di supportare il Consiglio di Amministrazione sulla tolleranza al rischio e sulla strategia di rischio complessive, presenti e future, il Comitato riceve adeguata documentazione preparata dal Chief Risk Officer della società.
3. Il Comitato può anche fornire pareri al Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che possono avere impatto sulla gestione del rischio di MT.
4. Il Comitato fornisce la propria opinione non vincolante al Chief Financial Officer su eventuali modifiche ai limiti di investimento proposte.
5. Il Comitato mantiene flussi informativi costanti con il Comitato Audit al fine di informare sui temi di gestione dei rischi di Monte Titoli.
6. Una volta all'anno il Comitato redige una relazione sulle attività svolte. Questa relazione è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6: Convocazione del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e può riunirsi su richiesta del Presidente, il quale convoca il Comitato, stabilisce l'agenda e ne coordina l'attività. I verbali definitivi sono inviati a tutti i partecipanti e ai membri del Comitato. Il Comitato è convocato nella sede di Monte Titoli o in un altro luogo in Italia o nell'Unione Europea via e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), telegramma, telex, facsimile o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione. L'avviso di convocazione deve specificare l'ordine del giorno dell'incontro e viene inviato almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data dell'incontro, eccetto in caso urgenze.
2. Il Presidente si premura affinché tutti i membri del Comitato abbiano tempestivamente disponibile la documentazione relativa agli argomenti indicati all'ordine del giorno prima della data dell'incontro.

Articolo 7: Delibere degli incontri

Il Comitato approva le delibere con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente prevale.

Articolo 8: Divulgazione

Questo documento è pubblicato sul sito di Monte Titoli.

Articolo 9: Confidenzialità e conflitti di interesse

1. Tutti gli argomenti confidenziali trattati dal Comitato ed ogni informazione confidenziale divulgata da parte dei membri del Comitato in relazione alla loro posizione come membri del Comitato deve rimanere confidenziale. Tutte le altre persone coinvolte nel lavoro del Comitato sono legate al segreto professionale o ad accordi di confidenzialità specifici stipulati con il Comitato.
2. Se un membro del Comitato Rischi è anche membro di un altro Comitato, deve informare il Presidente del Comitato Rischi della situazione di potenziale conflitto di interessi. Il Presidente del Comitato Rischi deciderà, dopo un'attenta valutazione, se il conflitto di interessi è reale e, di conseguenza, il membro in questione si asterrà nelle votazioni riguardanti quelle specifiche questioni.

Articolo 10: Revisione del Regolamento

1. Il Regolamento del Comitato verrà riesaminato e, dove necessario, aggiornato annualmente.
2. Il Comitato può apportare e approvare modifiche formali attinenti al funzionamento del Comitato, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione Annuale.



euronext.com/post-trade